

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

**Modifica del 13 agosto 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCL), allegato ai decreti del Consiglio federale 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005 e del 1° maggio 2007<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 10 cpv. I scalino II e III*                      Salari minimi

<sup>1</sup> Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

II Collaboratori con apprendistato professionale (formazione professionale di base) o formazione equivalente

- a) Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica 3480.–
- b) – Formazione professionale di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell'attesto federale di capacità  
– Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica e 7 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato) 3661.–

III Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità o molti anni d'esperienza professionale

- a) Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell'attesto federale di capacità e 7 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato) 3986.–
- b) Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell'attesto federale di capacità e 10 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato) 4397.–
- c) Quadri che dirigono regolarmente almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale)

<sup>1</sup> FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107–5110 6681, 2007 3109

Ein Kader führt einen Mitarbeiter, wenn er	
– gli assegna il lavoro,	
– sorveglia il suo lavoro,	
– giudica il suo lavoro,	
– è la persona di contatto del collaboratore	
– ed è il superiore gerarchico	4397.–
d) Esame professionale ai sensi dell'articolo 27 lettera a) LFPr	4576.–

## II

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

13 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz